



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE
SETTORE RISORSE UMANE
Reclutamento e Concorsi
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587

Decreto Rettorale

OGGETTO: *“Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato del personale tecnico e amministrativo dell’Università del Piemonte Orientale”*

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;

VISTA la Legge n. 30/12/2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 24 comma 3;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il Regolamento di Ateneo di attuazione;

VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;

VISTO il D. Lgs. 15/06/2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”;

VISTO il D.L. 30/04/2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/06/2022, n. 79 ed in particolare l’art. 3 che inserisce l’art. 35-quater *“Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale”*;

VISTO il D.R. Rep. n. 325-2006 del 17/07/2006 recante il “Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

CONSIDERATO che il suddetto “Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” è già stato in parte abrogato dal Decreto Rettorale Rep. n. 1261/2022 del 02/08/2022 di emanazione del “Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico-amministrativo”;

CONSIDERATO che l’art. 35 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 ha introdotto modifiche riguardanti lo svolgimento delle prove concorsuali per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni, e in particolare, ha previsto l’espletamento di almeno una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico, ed ha posto rilievo in merito all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini dei candidati;

RITENUTO infine di dover procedere ad una totale revisione e riscrittura del testo del Regolamento in questione al fine di adeguarlo non solo alla recente normativa ma anche alle nuove esigenze dell’Amministrazione, in particolare relative alla valutazione dei candidati, ponendo particolare considerazione oltre alle conoscenze tecniche anche alle competenze e alle capacità attitudinali rispetto al profilo e al ruolo da ricoprire, nonché in merito alla necessità di



procedere ad una informatizzazione delle prove nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle risorse disponibili;

VISTO il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del comparto Istruzione e Ricerca – sezione Università e aziende ospedaliero-universitarie attualmente vigente;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 2 lettera b) dello Statuto secondo cui “Il Consiglio di Amministrazione in particolare approva (omissis) i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 4/2023/6.3 del 24/03/2023 ha approvato la modifica del Regolamento di Ateneo in oggetto;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. Di emanare, nel testo allegato recante le modifiche di cui in premessa, il “Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato del personale tecnico e amministrativo dell'Università del Piemonte Orientale”.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo online di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO
LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE
DEL PERSONALE E RISORSE FINANZIARIE
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)



Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato per il personale tecnico e amministrativo dell'Università del Piemonte Orientale

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso all'impiego per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo e dei principi di trasparenza e anticorruzione di cui alle normative vigenti.
2. Le assunzioni presso l'Università del Piemonte Orientale sono effettuate nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 1 ter del decreto legge 31/1/2005 n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
3. Le procedure di reclutamento si conformano a principi di adeguata pubblicità e a modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino l'economicità e la celerità di espletamento, rispondendo in maniera flessibile alle esigenze organizzative dell'Ateneo.
4. È garantita l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e che permettano all'Ateneo di dotarsi di professionalità capaci di evolvere in relazione alle continue trasformazioni tecniche e organizzative.
5. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

ART. 2

MODALITA' DI SELEZIONE

1. La copertura dei posti disponibili avviene mediante:
 - mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale e mobilità obbligatoria alla Funzione Pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - selezione pubblica dall'esterno, con eventuale riserva, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università del Piemonte Orientale a tempo indeterminato e inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a bando, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno;
 - avviamento, mediante una prova idoneativa, degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, per la categoria B, laddove non siano richiesti specifici requisiti professionali in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa.
2. I posti riservati agli aventi diritto di cui al D.Lgs. n. 66/2010, alla Legge n. 68/1999 anche nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 11 della legge stessa, sono coperti mediante:
 - a) riserva di posti nelle selezioni pubbliche nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - b) selezione pubblica riservata ai soggetti medesimi;
 - c) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla Legge n. 68/1999 e ai sensi della vigente normativa;
 - d) chiamata diretta nominativa nei casi previsti dalle norme vigenti.

ART. 3

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA



1. L'Amministrazione attiva le procedure di mobilità volontaria con apposito avviso pubblicato all'Albo online, sul sito web di Ateneo e sul Portale del Reclutamento (InPA).
2. La valutazione della congruità tra le domande presentate e i profili richiesti è svolta da apposita Commissione composta da tre esperti nelle materie e avviene attraverso l'esame del curriculum vitae e un eventuale colloquio.
3. Le procedure di mobilità volontaria sono pubblicate anche sul sito web di Ateneo nella sezione "Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo e Mobilità".

ART. 4

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione alla selezione pubblica, fermi restando i requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'impiego alle pubbliche amministrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali parificati o legalmente riconosciuti:
 - a) per l'accesso alla Cat. B, posizione economica 1, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 20.2.1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per i posti di Cat. B, posizione economica 3: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma o attestato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi della normativa vigente;
 - c) per i posti di Cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - d) per i posti di Cat. D, diploma di Laurea, Laurea (L) conseguita secondo le modalità contemplate dalla normativa vigente;
 - e) per i posti di Cat. EP: diploma di Laurea, Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale, conseguite secondo le modalità contemplate dalla normativa vigente, e abilitazione professionale oppure diploma di Laurea, Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale, conseguite secondo le modalità contemplate dalla normativa vigente, e particolare qualificazione professionale.
2. Il titolo di studio richiesto può essere ulteriormente dettagliato dal bando di concorso in relazione alla professionalità richiesta e alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere.
3. È possibile richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di Dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite dalla normativa vigente, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.
4. Per i profili qualificati dalle Amministrazioni ad elevata specializzazione tecnica, il bando può prevedere una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.

ART. 5

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI O PER TITOLI ED ESAMI

1. Le procedure per l'assunzione del personale prevedono l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento



della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

2. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso.

3. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. I voti delle prove sono espressi di norma in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova o nelle prove scritte o a contenuto teorico-pratico una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Il colloquio è superato qualora il candidato consegua una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.

Nel corso delle prove concorsuali saranno accertate anche le capacità attitudinali rispetto al profilo e al ruolo da ricoprire, la capacità di analisi e di soluzione di casi concreti con riferimento ai processi dell'attività lavorativa di pertinenza e il relativo grado di autonomia.

Alle suddette capacità sarà assegnato un punteggio non superiore alla metà del punteggio totale disponibile per le prove; tale valore sarà stabilito dal bando.

5. Nei concorsi per esami il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e/o a contenuto teorico-pratico e del voto conseguito nella prova orale; nei casi in cui le prove scritte siano più di una, il punteggio finale è dato dalla somma della media voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche e del voto conseguito nella prova orale.

Il punteggio massimo raggiungibile è quindi di 60/60 (o equivalenti).

6. Nei concorsi per titoli ed esami, i titoli possono concorrere in misura non superiore a 1/3 alla formazione del punteggio finale. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e/o pratica e del voto conseguito nella prova orale e della votazione sui titoli.

Il punteggio massimo raggiungibile è quindi di 90/90 (o equivalenti).

7. Il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di concorso.

8. La convocazione per la prova scritta o per le prove scritte deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della prova o delle prove stesse; la convocazione per la prova orale deve essere effettuata con almeno venti giorni di anticipo; tale termine può essere abbreviato con il consenso di tutti i candidati.

I candidati sono convocati con apposito avviso pubblicato sul sito web di Ateneo; è prevista la possibilità di indicare le date delle prove nel bando di concorso.

9. Per lo svolgimento delle prove possono essere utilizzati strumenti informatici e digitali; la prova orale può essere svolta in videoconferenza. È garantita l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili.

10. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze indicate nel bando.



11. L'Amministrazione può prevedere che nella predisposizione delle prove le Commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 CATEGORIE DI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 30 punti su un totale di 90 punti.
2. I titoli di cui al presente articolo possono essere valutati solo in relazione all'attinenza al posto messo a selezione. 3. Le categorie di titoli valutabili risultano essere le seguenti:

- **ESPERIENZE LAVORATIVE**

- a) servizio prestato con contratto di lavoro dipendente o con altri contratti, ovvero con contratti di lavoro autonomo o contratti di collaborazione presso l'Università del Piemonte Orientale;
- b) servizio prestato con contratto di lavoro dipendente presso altre Università o con altri contratti, ovvero con contratti di lavoro autonomo o contratti di collaborazione;
- c) esperienze lavorative presso altre Pubbliche Amministrazioni, o attività svolte presso enti privati ovvero nell'ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano suddette attività.

- **TITOLI DI STUDIO/FORMATIVI/PROFESSIONALI**

Titoli valutabili:

- a) titoli di studio e accademici ulteriori rispetto a quello di ammissione attinenti al posto da ricoprire;
- b) attestati di attività formative con votazione finale, attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o da organismi privati purché i medesimi si siano conclusi con un esame finale;
- c) abilitazioni, ove non già richieste come requisiti di ammissione.

- **TITOLI SCIENTIFICI (pubblicazioni e/o lavori originali)**

- **ALTRI TITOLI**

Altri titoli dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini specifiche in relazione alle mansioni da svolgere.

ART. 7 BANDO DI CONCORSO

1. I concorsi pubblici sono indetti con provvedimento del Direttore Generale. Il bando di concorso è pubblicato all'Albo online di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

2. Il bando di concorso deve indicare, tenendo conto di quanto prescritto dal presente regolamento:

- a) la categoria professionale, l'area di appartenenza e il numero dei posti messi a concorso;
- b) la tipologia di modalità selettiva prescelta;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- d) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
- e) le materie oggetto delle prove d'esame e della eventuale prova preselettiva;
- f) la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale e per il superamento della prova orale;
- g) nel caso di concorso per titoli ed esami, il punteggio attribuibile alle singole categorie di titoli, nei limiti di quanto previsto dal regolamento;



h) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;

i) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;

l) le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove d'esame;

m) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;

n) le modalità per l'assunzione in servizio e per la presentazione dei documenti a tal fine richiesti.

3. Il bando di concorso deve inoltre espressamente richiamare le vigenti disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, pari opportunità e normativa in materia di categorie protette.

4. Ogni informazione utile relativa alle procedure concorsuali verrà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e affissione presso l'Albo online. Tale pubblicità costituirà, nei confronti degli interessati, notifica ad ogni effetto di legge.

ART. 8

DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Le domande di ammissione devono essere redatte mediante apposita procedura telematica, come indicato nel bando.

2. Le domande di ammissione devono essere presentate di norma entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all'Albo online e sul sito web di Ateneo, salvo diverse prescrizioni del bando.

3. I bandi di concorso possono prevedere un contributo spese allo scopo di sostenere gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale, il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 9

COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del Direttore Generale, ai sensi della normativa vigente. Almeno un terzo dei posti, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.

2. Ai sensi dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D. Lgs. 165/2001 non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. In ogni caso non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro nei cui confronti sussistano cause di incompatibilità previste dalle norme di legge.

3. Ai sensi dell'art 35 bis del D. Lgs. 165/2001 non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

4. Nel rispetto dei principi sopra enunciati, le Commissioni giudicatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo o di altre Amministrazioni ovvero estranei alle medesime. I componenti scelti tra il personale tecnico e amministrativo devono rivestire una categoria almeno pari a quella da selezionare.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale della Categoria C o Categoria D, area Amministrativa o Amministrativa-Gestionale, iscritte nell'apposito Albo di Ateneo.



6. Alle Commissioni giudicatrici possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie specialistiche.
7. Il Presidente e i componenti di Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso che sia in possesso dei requisiti richiesti.
8. Qualora gli esami si svolgano in più sedi, ovvero nel caso di elevato numero di concorrenti, possono essere costituiti comitati di vigilanza.

ART. 10

OPERAZIONI CONCORSUALI

1. Per tutto quello che riguarda lo svolgimento delle prove, gli adempimenti della Commissione giudicatrice, la stesura dei verbali, i compensi da corrispondere alle Commissioni e quanto non ulteriormente precisato nel presente regolamento, si rinvia alla relativa normativa vigente.

ART. 11

CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE

1. Per tutto quello che riguarda le categorie oggetto del presente articolo si rinvia alla relativa normativa vigente.

ART. 12

GRADUATORIA DI MERITO

1. Al termine delle prove d'esame, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, dalle preferenze previste.
2. La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace con la pubblicazione all'Albo online. La graduatoria viene inoltre pubblicata sul sito web di Ateneo.
3. Di tale affissione è dato avviso con le modalità previste dalla normativa vigente; dalla pubblicazione di detto avviso all'Albo online decorrono termini per eventuali impugnative.
4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
5. La graduatoria rimane efficace nei termini di legge e ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre quelli messi a concorso nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali.
6. L'Università del Piemonte Orientale si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie formate per assunzioni a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5 del presente articolo.

ART. 13

ASSUNZIONI IN SERVIZIOO

1. I candidati risultanti vincitori a seguito dello svolgimento delle procedure selettive saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal CCNL



attualmente vigente e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.

2. Entro trenta giorni dalla presa di servizio, i vincitori dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.

3. Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro.

SELEZIONI PUBBLICHE MEDIANTE I CENTRI PER L'IMPIEGO

ART. 14

MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso alla categoria B, posizione economica B1, avviene mediante selezione dei lavoratori avviati dai competenti uffici provinciali del lavoro, che raccolgono le adesioni all'offerta di lavoro con avviso pubblico dell'Università.

2. L'Ateneo individuerà i candidati idonei tra quelli trasmessi dai competenti uffici provinciali mediante una selezione che consisterà in una prova pratica attitudinale/colloquio tendenti ad accertare l'idoneità del candidato con riferimento alle attività da svolgere e che non comporterà valutazione comparativa.

ART. 15

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione a selezione pubblica di cui al presente titolo, fermi restando i requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'impiego alle Pubbliche Amministrazioni, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, rilasciato da scuole o istituti statali parificati o legalmente riconosciuti.

ART. 16

COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Per la nomina delle Commissioni giudicatrici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 9 del presente regolamento.

ART. 17

ASSUNZIONI IN SERVIZIO

1. Per l'assunzione in servizio degli idonei all'esito delle selezioni di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nell'Art. 13 del presente regolamento.